



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Lorenzo Orilia

Lucia Esposito

Enzo Vincenti

Liberato Paolitto

Carla Ponterio

Andreina Giudicepietro

Giuseppe Tedesco

Alberto Pazzi

Cristiano Valle

Primo Presidente f.f.

Presidente

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

GIURISDIZIONE

Ad.23/06/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8875/2025 R.G. proposto da:

■■■■■ ■■■■■ rappresentata e difesa dall'avvocato ■■■■■ ■■■■■ con
domiciliazione telematica come per legge

- ricorrente -

contro

■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■, rappresentato e difeso
dall'avvocato ■■■■■ ■■■■■ unitamente all'avvocato ■■■■■ ■■■■■
con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 145/2025
depositata il 5/02/2025.





Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 23/06/2026, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luisa De Renzis, la quale ha chiesto di accogliere il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti motivi, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla controversia in esame.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] [REDACTED] cittadino olandese, domiciliato in Italia, promosse dinanzi al Tribunale di Genova, nel 2022, nei confronti della ex moglie [REDACTED] [REDACTED] di nazionalità ceca, dalla quale aveva divorziato, su base consensuale, con provvedimento pronunciato dal Tribunale di Praga nel 2014, con accordo dei coniugi sulle questioni economiche e di mantenimento delle figlie minori, un giudizio di rendiconto in relazione alla vendita, affidata alla [REDACTED] di un appartamento sito in Praga. Il [REDACTED] assunse, ai fini della giurisdizione, che il giudizio di conto deve essere instaurato nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, nella specie, l'adempimento di un "mandato a vendere", così qualificato l'accordo a suo tempo concluso tra le parti in vista del divorzio, dell'appartamento, in Praga, intestato alla moglie, secondo lo speciale regime di "proprietà cooperativa", ma ristrutturato e pagato dal [REDACTED] ai sensi dell'art. 7 n. 1 lett. a) Reg. UE n. 1215/2012, e che era applicabile la legge italiana in quanto il luogo di esecuzione della prestazione inadempita era situato in Italia, ossia in Genova, dove egli era domiciliato.
2. Il Tribunale di Genova, ritenuta la propria giurisdizione, accolse la domanda, nella contumacia della [REDACTED] condannandola, accertato l'inadempimento al mandato a vendere, al pagamento della somma di 604.318 corone ceche, oltre interessi legali dalla conclusione del





contratto di vendita al saldo, dalla [REDACTED] indebitamente trattenuta dalla vendita dell'immobile, in violazione del patto.

3. [REDACTED] [REDACTED] propose appello e la Corte d'appello di Genova, nel contraddittorio con [REDACTED] [REDACTED] con la sentenza n. 145/2025 del 5/02/2025, ha respinto il gravame, ritenendo applicabile, in punto di giurisdizione, il criterio, previsto dal Regolamento n. 1215/2012, art. 7, n. 1, lett. a), del luogo di esecuzione (Genova, domicilio del creditore) dell'obbligazione di pagamento di un credito liquido quale quello per il quale il [REDACTED] aveva proposto l'azione.
4. Avverso la sentenza della Corte territoriale [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi.
5. Risponde con controricorso [REDACTED] [REDACTED]
6. Il Procuratore generale ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono i seguenti motivi:
2. I motivo: violazione o falsa applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012, della L. 218/1995 e degli artt. 20 e 21 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 1 e 2 cod. proc. civ.
3. II motivo: violazione o falsa applicazione della L. 30.11.1989, n. 396 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6/12/1985), degli artt. 156, 160 cod. proc. civ., dell'art. 111 Costituzione, nonché del Regolamento (UE) 2020/1784 e del Regolamento (CE) 1393/2007, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
4. III motivo: violazione o falsa applicazione di norme di diritto ceco e, precisamente, degli artt. 629 c.c. ceco, artt. 119a, 205a e 211 cod.





proc. civ. ceco, della L. 218/95 e, in particolare, dell'art. 30 della L. 218/95, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

5. I tre motivi di ricorso di [REDACTED] [REDACTED] sono incentrati, il primo in punto di giurisdizione, sulla richiesta di affermazione della giurisdizione del giudice ceco, trattandosi di adempimento di un accordo matrimoniale, in vista del divorzio, avente ad oggetto la vendita di immobile sito in Praga, contratto disciplinato dalle leggi della Repubblica ceca, e i restanti, il secondo in punto di violazione del diritto di difesa, per mancata traduzione dell'atto di citazione e il terzo per mancata applicazione della legge processuale della Repubblica Ceca in ordine all'opponibilità della prescrizione anche in fase d'appello.
6. L'esame del primo motivo di ricorso assume carattere preliminare, atteso che esso riguarda la carenza di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia e, pertanto, il suo accoglimento renderebbe superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
7. La questione di giurisdizione, o, meglio, di carenza di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia, è scrutinabile nonostante la [REDACTED] non l'abbia proposta in primo grado, in quanto contumace. Questa Corte ha, invero, già affermato (Cass. Sez. U 17/10"014 n. 22035) che il principio sancito dall'art. 11 della legge 31/05/1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato. Nella specie [REDACTED] [REDACTED] ha sollevato la questione in fase d'appello, deducendo, inoltre, che era rimasta contumace involontariamente in primo grado e formulando specifico





motivo d'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello di Genova, che, tuttavia, ha, infondatamente, come in seguito in questa ordinanza, disatteso la questione.

8. Il primo motivo di ricorso, che, nel chiedere l'affermazione della giurisdizione del giudice della Repubblica Ceca chiede la dichiarazione di carenza di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia, è fondato.

L'accordo dei coniugi – sulla cui esistenza e validità non sorgono contestazioni – sulle questioni economiche della coppia è stato redatto nella Repubblica Ceca, ove, all'epoca di stipulazione entrambi i coniugi era residenti ed è regolato dalla legge del detto Stato.

L'accordo è redatto in lingua ceca, e non in inglese, che sarebbe stata, secondo la prospettazione del [REDACTED] la lingua comune della coppia, e concerne la vendita di un immobile sito in Praga e di proprietà, in regime di proprietà cooperativa, della sola [REDACTED] l'atto, inoltre, disciplina ulteriori questioni, in particolare quelle concernenti il mantenimento delle figlie della coppia. Esso, pertanto, non può essere considerato quale un semplice mandato a vendere e pertanto la circostanza che il [REDACTED] abbia chiesto il rendimento del conto e l'esecuzione del mandato a vendere, ossia il pagamento del ricavato dalla vendita dell'immobile, davanti al giudice del luogo del suo domicilio non individua un esaustivo criterio di collegamento. Come esattamente prospettato dal Procuratore generale, *«l'applicazione del criterio sussidiario del forum actoris, in ogni caso in cui il convenuto non abbia residenza né domicilio né dimora nel territorio della Repubblica, consentirebbe di "ampliare in modo esorbitante l'ambito della giurisdizione, avvalendosi di un criterio in stridente contrasto con la nuova disciplina dei limiti della giurisdizione nazionale, fondata sul criterio di collegamento –*





generale – rappresentato dal domicilio e dalla residenza del convenuto e sulla non incidenza della qualità dell'attore ai fini del radicamento della giurisdizione, salvo specifiche disposizioni" (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11178/2018, p. 8). Si osservi, poi, che l'accordo divorzile in esame è stato stipulato nella Repubblica Ceca da soggetti all'epoca stabilmente lì residenti. Esso ha ad oggetto un immobile situato nel medesimo territorio estero. Ancora, la legge regolatrice di siffatto accordo è, come si è riferito, la legge ceca, alla quale spetta in via esclusiva la determinazione del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria pattuita, in virtù dell'effettivo collegamento tra l'immobile venduto ed il luogo di esecuzione dell'obbligazione. Tale nesso non può evidentemente essere superato dal mero fatto che l'attore, in un momento successivo alla stipulazione dell'accordo, abbia unilateralmente trasferito la propria residenza in Italia. I principi di prevedibilità e di certezza del diritto, unitamente alla necessità di interpretare restrittivamente le deroghe al foro generale del domicilio del convenuto, precludono che lo spostamento postumo della residenza del creditore possa attrarre in Italia l'esecuzione di un accordo divorzile soggetto all'ordinamento di un diverso Paese. In aggiunta, sotto diverso profilo, si osservi come, per l'applicazione del forum destinatae solutionis, con riferimento al pagamento di una somma di denaro, la giurisprudenza di legittimità ritenga che "obbligazioni pecuniarie "portabili", ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 c.c., sono soltanto quelle liquide [...], trovando altrimenti applicazione la regola di cui al quarto comma, per la quale la prestazione va eseguita al domicilio del debitore" (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17989/2016). Sempre secondo le Sezioni Unite, "liquidità [...] significa che la somma dovuta risulta dal titolo [...] originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo





indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata. Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto: questo è ciò che si intende affermare, nella giurisprudenza di questa Corte, allorché si ammette una liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17989/2016, p. 10). Nella specie, allora, non può che essere rilevato il difetto di liquidità del credito azionato. Se è vero che il calcolo di una percentuale configura una mera operazione aritmetica, è altrettanto innegabile che, nell’accordo in esame, la base di calcolo su cui applicare detta percentuale risulti indeterminata ab origine. Infatti, le parti fanno riferimento ad un valore incerto, il ricavato netto della futura vendita dell’immobile, la cui quantificazione non si risolve in un automatico calcolo matematico ma richiede la preventiva individuazione e decurtazione dall’ammontare lordo di una serie di oneri e spese, tra cui, come emerge dagli atti, l’estinzione di un mutuo residuo contratto dall’ex marito. Poiché tali componenti non sono né fisse né predeterminate nel titolo, la somma spettante al creditore, sulla base del solo accordo divorzile, non è “necessariamente una ed una soltanto”. Nel caso di specie, dunque, trova piena applicazione il principio secondo cui le obbligazioni pecuniarie illiquide devono essere adempiute al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (art. 1182, co. 4, c.c.). il petitum reale, da vagliare necessariamente in questa sede, consiste nel dare attuazione ad una pattuizione divorzile connotata da un certo grado di complessità. Si tratta, in conclusione, della esecuzione di obbligazioni riguardanti l’assetto familiare originario già determinato in base al diritto ceco: la successiva regolamentazione di obblighi post-coniugali, pertanto, non può essere iscritta apoditticamente al regime del mandato e non





è inquadrabile nella logica di uno scambio contrattuale tra le parti (mandato) ma nella logica dell'accordo divorzile con effetti patrimoniali.».

9. A dette considerazioni dell'Ufficio requirente, che sono integralmente condivise dal Collegio, deve aggiungersi che la circostanza dell'essere stato il Foro di Genova scelto, sostanzialmente, dal [REDACTED] mediante il trasferimento del proprio domicilio in Italia successivamente alla stipula del detto accordo e, quindi del tutto discrezionalmente, senza che vi fosse alcun criterio di collegamento di carattere oggettivo, se non quello dell'essere il Tribunale di Genova quello del proprio luogo di domicilio, assume una valenza dirimente nell'escludere la giurisdizione del giudice italiano. Ulteriore elemento che sostiene l'accoglimento del primo motivo del ricorso è il recepimento, dell'accordo tra il [REDACTED] e la [REDACTED] nella sentenza del Tribunale di Praga del 19/12/2014, che ha provveduto sull'affidamento delle figli della coppia alla madre e sul mantenimento di esse, cosicché delle dette questioni, strettamente collegate a quelle regolate nell'accordo è necessario che conosca l'autorità giudiziaria della Repubblica Ceca.
10. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, con la dichiarazione di carenza della giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia, comporta l'assorbimento dei restanti due motivi del ricorso, concernenti la illegittimità della dichiarazione di contumacia della [REDACTED] in primo grado, e l'applicabilità della legge processuale della Repubblica ceca in ordine all'opponibilità della prescrizione in fase d'impugnazione, e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
11. Le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente e sono liquidate come da dispositivo.





P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbiti i restanti, dichiara la carenza di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della controversia, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello che liquida in €. 2.900 oltre spese generali, IVA e CPA e a quelle del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del 23/06/2026.

Il Primo Presidente f.f.

Lorenzo Orilia

